



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20:00**, in apposita sala del Palazzo Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è tenuto in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in modalità di videoconferenza, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
NICOLI SEBASTIAN	SINDACO	Presente
ALLEVI GIOVANNI	PRESIDENTE	Presente
VOLTINI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
ARLANCH FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SUARDI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
TENGATTINI EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
PALOSCHI LUDOVICA	CONSIGLIERE	Presente
LONGHI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
DEHO' ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
SFERCH SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
NATALI ROMUALDO	CONSIGLIERE	Presente
NOZZA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
PATELLI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
ROSSI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
DEHO' LUCIANO	CONSIGLIERE	Presente
LAMERA MICHELE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 16, Assenti 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE BRANDO DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALLEVI GIOVANNI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:
TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2021

Risultano presenti gli Assessori: Seghezzi Marco, Bettinelli Luca, Brignoli Chiara, Mondini Marta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessore Seghezzi Marco il quale relaziona sull'argomento in esame;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili»;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»;*

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2021, in corso di esecutività, è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a Euro .824.683,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Romano di Lombardia un incremento nella misura del 1,013% del Piano Finanziario TARI 2020;

DATO ATTO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:
dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari a 1.824.683,00 Euro IVA compresa, di cui 1.112.045,00 Euro per costi variabili e 712.638,00 Euro per costi fissi e che pertanto l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari a 1.824.683,00 Euro;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Romano di Lombardia ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato senza tener conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, pari ad Euro 28.792,00, in quanto tale somma viene coperta utilizzando il Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.824.683,00 e comprende i costi fissi, pari al 39,06% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 60,94%;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- dalle varie ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche si è ritenuto corretto, in base ai criteri razionali applicati, ripartire i costi, da coprire attraverso la tariffa, tra le categorie nella misura del 66% per le utenze domestiche e del 34% per le utenze non domestiche;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,80	1,00
2	0,94	1,70
3	1,05	2,20
4	1,14	2,90
5	1,23	3,50
6 o più	1,30	4,10

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,50	8,00
2	Cinematografi e teatri	0,64	5,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,90	7,35
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,00	9,00
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,76	6,33
7	Alberghi con ristorante	1,50	18,50
8	Alberghi senza ristorante	1,08	10,80

9	Case di cura e riposo	0,60	4,10
10	Ospedale	1,93	15,83
11	Uffici ed agenzie	1,52	9,00
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,91	7,54
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,85	8,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,34	11,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	12,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,30	11,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,00	33,50
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,43	36,50
24	Bar, caffè, pasticceria	3,50	37,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,14	33,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,91	30,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,58	32,50
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night-club	1,51	12,00

DATO ATTO che:

- i coefficienti applicati alle utenze domestiche (Ka e Kb) rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
- i coefficienti applicati alle utenze non domestiche (Kc e Kd) rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, per le seguenti categorie:
 5. Stabilimenti balneari
 9. Case di cura e riposo
 11. Uffici ed agenzie
 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 20. Attività industriali con capannoni di produzione

- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23. Mense, birrerie, amburgherie
- 24. Bar, caffè, pasticcerie
- 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night-club
- i coefficienti applicati alle utenze non domestiche (Kc e Kd) risultano invece superiori ai massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, ma comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, al fine di equilibrare ed omogeneizzare il prelievo tributario rispetto a quello dell'anno precedente, per le seguenti categorie:
 - 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 2. Cinematografi e teatri
 - 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 6. Esposizioni, autosaloni
 - 7. Alberghi con ristorante
 - 8. Alberghi senza ristorante
 - 12. Banche ed istituti di credito, studi professionali
 - 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 26. Plurilicenze alimentari e/o miste

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, risultando lo stesso pari a 1,013 a fronte del limite massimo di 1,016;

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di Euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»* ;

RITENUTO di prevedere la riduzione del 32% delle tariffe per le utenze non domestiche (solo parte variabile) che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, così come individuate nel D.P.C.M. 11/03/2020, escludendo conseguentemente le utenze non domestiche le cui attività rientrano in quelle elencate negli allegati 1 e 2 del medesimo D.P.C.M.;

DATO ATTO che per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 31 del Regolamento TARI approvato nella seduta odierna;

RILEVATO che le risorse stanziare dall'art. 6 del D.L. 73/2021 per la suddetta riduzione, sulla base delle stime della Conferenza Stato-Città, ammonta per l'anno 2021 ad Euro 111.585,00;

CONSIDERATO inoltre che per l'anno 2020 risulta disponibile una quota del Fondo Funzioni Fondamentali per Covid-19 (ex art. 106 del D.L. 34/2020) pari a 183.868,00 Euro, da utilizzare per la riduzione delle tariffe domestiche e non domestiche TARI relative all'anno 2021;

PRESO ATTO che la quota suddetta viene ridotta dell'importo di 28.792,00 Euro, pari alla quota di copertura del conguaglio del piano finanziario TARI 2020, applicato in un'unica soluzione in alternativa alla ripartizione sui 3 esercizi successivi, ritenendo ammissibile tale facoltà e che pertanto la quota disponibile del Fondo Funzioni Fondamentali per Covid-19 anno 2020 da destinare ad agevolazione TARI per le utenze domestiche e non domestiche è pari ad Euro 155.076,00;

RITENUTO pertanto di utilizzare la quota del Fondo Funzioni Fondamentali anno 2020 pari ad Euro 155.076,00 per ridurre le tariffe dell'anno 2021 (solo parte variabile) applicando alle medesime le seguenti % di abbattimento:

- 20% per tutte le utenze domestiche, in considerazione della generalizzata situazione di precarietà economica e finanziaria conseguente all'emergenza sanitaria Covid-19;
- 30% per le utenze non domestiche che nel corso dell'anno 2020 sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività a causa dell'emergenza Covid-19; tale riduzione viene applicata a tutte le categorie, tranne a quelle di cui ai codici 25, 26, 27, 28 e 29 delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 30 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del regolamento suddetto, la misura tariffaria della TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO altresì di stabilire, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del suddetto regolamento, la riscossione del tributo in n. 2 rate con le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata: entro il 02 novembre 2021 (essendo il 31 ottobre giorno festivo)
- seconda rata: entro il 31 dicembre 2021
-

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014, n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio in data 22 giugno 2021;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 15 del 23 giugno 2021;

ESAURITA la discussione come da verbale di seduta allegato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

REGISTRATA la disconnessione del Consigliere Dehò Luciano, che porta i presenti a 15;

CON VOTI favorevoli n.10, astenuti n. 5 (Natali Romualdo, Nozza Andrea, Patelli Paolo, Rossi Pierluigi, Lamera Michele Giuseppe), espressi in forma palese a mezzo appello nominale, come da risultanze agli atti;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,41
b) due persone		0,49
c) tre persone		0,54
d) quattro persone		0,59
e) cinque persone		0,64
f) sei o più persone		0,67
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,03

2	Cinematografi e teatri	0,44
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,62
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69
5	Stabilimenti balneari	0,26
6	Esposizioni, autosaloni	0,52
7	Alberghi con ristorante	1,03
8	Alberghi senza ristorante	0,74
9	Case di cura e riposo	0,41
10	Ospedale	1,32
11	Uffici e agenzie	1,04
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,62
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,68
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,58
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,69
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,75
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,02
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,75
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,26
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,89
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,43
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,35
24	Bar, caffè, pasticceria	2,40
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,16

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,68
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,46
28	Ipermercati di generi misti	1,07
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,40
30	Discoteche, night-club	1,04

PARTE VARIABILE

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		45,79
b) due persone		77,85
c) tre persone		100,74
d) quattro persone		132,80
e) cinque persone		160,27
f) sei o più persone		187,75
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,00
2	Cinematografi e teatri	0,65
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,91
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,12
5	Stabilimenti balneari	0,39
6	Esposizioni, autosaloni	0,79
7	Alberghi con ristorante	2,30
8	Alberghi senza ristorante	1,34
9	Case di cura e riposo	0,51

10	Ospedale	1,97
11	Uffici e agenzie	1,12
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,01
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,24
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,11
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,11
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,43
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,49
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,39
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,37
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,17
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,54
24	Bar, caffè, pasticceria	4,67
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,11
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,73
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,04
28	Ipermercati di generi misti	1,60
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,57
30	Discoteche, night-club	1,49

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 30, in data odierna, e dichiarata immediatamente eseguibile verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI;

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	25%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	25%
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	25%
fabbricati rurali ad uso abitativo;	25%
Compostaggio domestico;	20%
Utenze domestiche zone periferiche (passaggi inferiori rispetto all'interno dell'abitato)	30%
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art.26 regolamento TARI).	Fino ad un massimo del 25% parte variabile, a consuntivo

Riduzioni per l'emergenza Covid-19 (Art. 106 D.L. 34/2020)	
Utenze domestiche riduzione parte variabile	20%
Utenze non domestiche che nel corso dell'anno 2020 sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività a causa dell'emergenza Covid-19 (escluse UND di cui ai codici 25/26/27/28 e 29) riduzione parte variabile	30%

Riduzioni per l'emergenza Covid-19 (Art. 6 D.L. 73/2021)	
Utenze non domestiche che nel corso dell'anno 2020 sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività a causa dell'emergenza Covid-19 (meglio identificate nel DPCM 11/03/2020) riduzione parte variabile	32%

- 2) di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 anno 2020, è riconosciuta a favore di ciascuna utenza (tutte le domestiche e le non domestiche che nel corso dell'anno 2020 sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività a causa dell'emergenza Covid-19) avente diritto nei limiti dell'importo disponibile dividendo la somma complessiva stanziata per tale agevolazione diviso il

totale delle utenze aventi diritto e che a tale fine è destinato un importo complessivo pari a Euro 155.076,00 al netto della quota di Euro 28.792,00 destinata a coprire il conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, pari ad Euro 28.792,00, con utilizzo dei fondi funzioni fondamentali di cui ex art. 106 D.L. 34/2020;

- 3) di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 anno 2021, è riconosciuta a favore delle utenze non domestiche aventi diritto nei limiti dell'importo disponibile dividendo la somma complessiva stanziata per tale agevolazione diviso il totale delle utenze aventi diritto e che a tale fine è destinato un importo complessivo pari ad Euro 111.585,00 che trova copertura con utilizzo delle risorse stanziato dall'art. 6 del D.L. 73/2021;
- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;
- 5) di stabilire, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del regolamento TARI approvato in questa seduta, la riscossione del tributo per l'anno 2021 in n. 2 rate con le seguenti scadenze di pagamento:
 - prima rata: entro il 02 novembre 2021 (essendo il 31 ottobre giorno festivo)
 - seconda rata: entro il 31 dicembre 2021
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 7) di dichiarare, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n.10, astenuti n. 5 (Natali Romualdo, Nozza Andrea, Patelli Paolo, Rossi Pierluigi, Lamera Michele Giuseppe), espressi in forma palese a mezzo appello nominale, come da risultanze agli atti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Ultimata la trattazione del presente argomento, il Consigliere Dehò Luciano si riconnette, per cui i presenti assommano a 16.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ALLEVI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 30-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRANDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-06-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 01-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE